



PARLAMENTO ITALIANO



Legge 18 marzo 2008, n. 48

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 79

Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 3.

(Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale)

1. All'articolo 491-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono inserite le seguenti: «avente efficacia probatoria»;
- b) il secondo periodo è soppresso.

2. Dopo l'articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 495-*bis*. - *(Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri)*. - Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno».

Art. 4.

(Modifica al titolo XII del libro secondo del codice penale)

1. L'articolo 615-*quinquies* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-*quinquies*. - *(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)*. - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

Art. 5.

(Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale)

1. L'articolo 635-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 635-*bis*. - (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

2. Dopo l'articolo 635-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 635-*ter*. - (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-*quater*. - (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-*quinqües*. - (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*). - Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

3. Dopo l'articolo 640-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-*quinqües*. - (*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*). - Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».

Art. 6.

(*Modifiche all'articolo 420 del codice penale*)

1. All'articolo 420 del codice penale, il secondo e il terzo comma sono abrogati.

Art. 7.

(*Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis*. - (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinqües*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinqües* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinqües* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinqües* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

Capo III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art. 8.

(Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

1. All'articolo 244, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione».

2. All'articolo 247 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione».

3. All'articolo 248, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «atti, documenti e corrispondenza presso banche» sono sostituite dalle seguenti: «presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici».

4. All'articolo 254 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato»;

b) al comma 2, dopo le parole: «senza aprirli» sono inserite le seguenti: «o alterarli».

5. Dopo l'articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-bis. - (*Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni*). -

1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali».

6. All'articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «anche in originale se così è ordinato,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,».

7. All'articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria».

8. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «con altro mezzo» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere elettronico o informatico,»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria».

Art. 9.

(Modifiche al titolo IV del libro quinto del codice di procedura penale)

1. All'articolo 352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi».

2. All'articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'accertamento del contenuto»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica,» e dopo le parole: «servizio postale» sono inserite le seguenti: «, telegrafico, telematico o di telecomunicazione».

3. All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia».

Art. 11.

(Competenza)

1. All'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-*bis*, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-*bis*, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-*bis*, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Art. 12.

(Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale)

1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all'articolo 14-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

(Norma di adeguamento)

1. L'autorità centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, paragrafo 2, della Convenzione è il Ministro della giustizia.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, individua il punto di contatto di cui all'articolo 35 della Convenzione.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



[Home](#)

[Mappa](#)

[E-mail facile](#)

[Ricerca](#)

[Gazzette - Leggi e Normative](#) > [Gazzetta Ufficiale Serie Generale](#) > [Anno 2009](#) > [Maggio](#) > [Gazzetta n. 101 del 4 Maggio 2009](#)

Gazzetta Ufficiale N. 101 del 4 Maggio 2009

LEGGE 4 maggio 2009 , n. 41

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. (09G0049)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

- La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi

operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinche' contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1493):

Presentato dall'on. Luca Giorgio Barbareschi ed altri il 16 luglio 2008.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 30 luglio 2008 con pareri delle commissioni II, V, VII, XII e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 23, 28 e 29 ottobre 2008; 5, 19 e 25 novembre 2008.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 4 dicembre 2008.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il 4 e 10 dicembre 2008 ed approvato l'11 dicembre 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 1270):

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 dicembre 2008 con parere delle commissioni 2^a, 5^a, 7^a e questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione, in sede referente, il 7 aprile 2009.

Assegnato nuovamente alla 1^a commissione, in sede deliberante, il 23 aprile 2009.

Esaminato dalla 1^a commissione, in sede deliberante, ed approvato il 29 aprile 2009.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

[Il Comune](#) - [Relazioni con il pubblico](#) - [Informagiovani](#) - [Dati statistici](#) - [Informacità](#) - [Gazzette leggi e normative](#)
[Cultura e tempo libero](#) - [Economia e lavoro](#) - [Turismo](#) - [Portale delle associazioni](#) - [Istruzione e formazione](#) - [Trasporti e mobilità](#)
- [Sanità, ambiente](#)

Staff redazionale: staff@aesinet.it

An. 3

Art. 3.

1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

2. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: «centri storici» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

3. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio».

4. Chiunque vende bombolette *spray* contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

5. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la parola: «639» sono inserite le seguenti: «, primo comma,».

6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al

presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall'attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.

10. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.

11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.

12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.

14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (*Decoro delle strade*). – 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».

15. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 600-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 600-*octies*. - (*Impiego di minori nell'accattonaggio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

«Art. 602-*bis*. - (*Pene accessorie*). – La condanna per i reati di cui agli articoli 583-*bis*, 600, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies* e 609-*octies* comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

c) all'articolo 609-*decies*, primo comma, dopo la parola: «600-*quinqies*,» è inserita la seguente: «600-*octies*,»;

d) l'articolo 671 è abrogato.

414

x

x

Indici delle leggi

Legge 23 aprile 2009, n. 38

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2009Legge di conversioneTesto del decreto-legge coordinato con la legge di conversione**Legge di conversione****Art. 1.**

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

x

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversionepubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2009

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.*Modifiche al codice penale*

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 5) e' sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;

b) dopo il numero 5) e' inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis *nei confronti della stessa persona offesa.*».

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 3, *secondo periodo*, le parole:« all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-*quinqies* del codice penale.»;

a-bis) all'articolo 275, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;

b) al comma 2-bis, le parole: "di cui al comma 1, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-ter".

Art. 4.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Art. 5.

(Abrogato)

Art. 6.

Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel

limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

3. *(Abrogato).*

4. *(Abrogato).*

5. *(Abrogato).*

6. *(Abrogato).*

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.».

Art. 6-bis.

Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri

1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Arma dei carabinieri puo' procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

Art. 7.

Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 8.*Ammonimento*

1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.*Modifiche al codice di procedura penale*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.».

«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

- 3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
- 4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;
- d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
- 1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
- 2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 10.

Modifica all'articolo 342-ter del codice civile

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: « sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 11.

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 12.

Numero verde

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Art. 12-bis.

Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Art. 12-ter.

Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non

raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalita' indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobile, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. (Abrogato).

2. (Abrogato).

3. Per le finalita' di cui all'articolo 12 e' autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

×

Titolo VIII

DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE

Capo I

Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Art. 72.

Attivita' illecite

[1. (Abrogato).]

2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Art. 73.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. ⁽¹⁾

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta' ⁽¹⁾.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 ⁽²⁾, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. ⁽²⁾

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. ⁽¹⁾

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o

psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. ⁽¹⁾

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. ⁽¹⁾

5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. ⁽¹⁾

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte ⁽¹⁾.

6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(1) Comma cosi' modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.

(2) Parole cosi' modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 74.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

agli articoli 75 e 75-bis. ⁽¹⁾

[2. (Abrogato).]

(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 79.**Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope**

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14. ⁽¹⁾

2. Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno partecipa persona di eta' minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

5. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria procedente.

6. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria.

(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 80.**Aggravanti specifiche**

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla meta':

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di eta' minore;

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112 del codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata;

- e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita' lesiva;
- f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
- g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in prossimita' di scuole di ogni ordine o grado, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112 del codice penale.

[5. (Abrogato).]

Art. 81.

Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore

1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attivita' di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia.

Art. 82.

Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita' di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena e' altresì aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.
3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto riguarda **i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista ⁽¹⁾** dall'articolo 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla meta'.

AM. 6

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALIArt. 1
(Ambito di applicazione)

CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

Art. 18
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Parlamento Italiano



Legge 11 agosto 2003, n. 228

"Misure contro la tratta di persone"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2003

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 600 del codice penale).

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 600. - *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).* - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 601 del codice penale).

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 601. - *(Tratta di persone).* - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 602 del codice penale).

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 602. - *(Acquisto e alienazione di schiavi).* - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

ART. 4.

(Modifica all'articolo 416 del codice penale).

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

ART. 5.

(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale).

1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"ART. 25-*quinquies*. - *(Delitti contro la personalità individuale)*. - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

ART. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601 e 602" sono soppresse;

b) all'articolo 51, comma 3-*bis*, dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601, 602,";

c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-*bis*), sono inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente: "600," e dopo la parola: "601," la seguente: "602,".

ART. 7.

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-*bis*, 575," sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: "416-*bis*," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-*bis*, 600, 601, 602,".

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 601, 602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75".

2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenni, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni).

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Attività sotto copertura).

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

2. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

ART. 11.

(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia).

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-*nonies* del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".

ART. 12.

(Fondo per le misure anti-tratta).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* del medesimo articolo.

4. All'articolo 80, comma 17, lettera *m*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle somme stanziare dall'articolo 18".

5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

ART. 13.

(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Misure per la prevenzione).

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 15.
(*Norme di coordinamento*).

1. All'articolo 600-*sexies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-*quinqüies*" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".

2. All'articolo 600-*sexies*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-*ter*" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,".

3. All'articolo 600-*sexies*, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-*ter*" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".

4. All'articolo 600-*sexies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

5. L'articolo 600-*septies* del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 600-*septies*. - (*Confisca e pene accessorie*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive".

6. Al primo comma dell'articolo 609-*decies* del codice penale, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-*quinqüies*," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-*quinqüies*," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-*bis*, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente "600," e dopo le parole: "600-*quinqüies*," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-*quinqüies*," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-*ter*, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-*quinqüies*," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

ART. 16.
(*Disposizioni transitorie*).

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale

precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



Al. 8

[Home](#) | [Mappa](#) | [E-mail facile](#) | [Ricerca](#) | [scegli la categoria...](#)

[Gazzette - Leggi e Normative](#) > [Gazzetta Ufficiale Serie Generale](#) > [Anno 2005](#) > [Novembre](#) > [Gazzetta n. 270 del 19 Novembre 2005](#)

Gazzetta Ufficiale N. 270 del 19 Novembre 2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2005, n.237

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 novembre 2004 e del 25 luglio 2005;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2005;

Ritenuta la necessita' di provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalita' preordinate all'istituzione dello speciale programma di assistenza, disciplinato dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita', di concerto con Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale

1. Il programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.

2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, dietro presentazione alla Commissione di cui all'articolo 3 di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

3. I progetti di cui al comma 2, che tengono altresì conto delle

eventuali esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro età e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:

- a) fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto;
- b) disponibilità per le vittime di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
- c) convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in programmi di rientro volontario assistito e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

4. I progetti attivati a norma del presente articolo hanno una durata di tre mesi e sono prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione di cui all'articolo 3.

5. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza per le finalità di cui all'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e stipulare apposita convenzione con le regioni o gli enti locali di riferimento.

6. Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 5, previa verifica della rispondenza dei progetti ai criteri ed alle modalità di cui al presente regolamento e previo accertamento dei requisiti organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonché del possesso dei titoli professionali degli operatori.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge».

- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca
«testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 reca «Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
11 agosto 2003, n. 228 («Misure contro la tratta di
persone»):

**«Art. 13 (Istituzione di uno speciale programma di
assistenza per le vittime dei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale).**

- 1. Fuori dei casi

previsti dall'art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli
articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito, nei
limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale
programma di assistenza che garantisce, in via transitoria,
adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza
sanitaria. Il programma e' definito con regolamento da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le
pari opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati
articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera
restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».

Note all'art. 1:

- Il reato previsto dall'art. 600 del codice penale e' quello di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù»; il reato previsto dall'art. 601 del codice penale e' quello di «Tratta di persone».

- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»).

«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).

- 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e

lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».

- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394:

«Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro e' diviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;

b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), e' condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'art. 45 del testo unico.

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche' con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Il programma di assistenza e' finanziato, previa valutazione dei progetti di fattibilita' da parte della Commissione ai cui all'articolo 3, per una quota pari all'ottanta per cento con un contributo dello Stato, disposto dal Ministro per le pari opportunita', pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e per una quota pari al venti per cento con un contributo della regione o dell'ente locale a valere sulle risorse relative all'assistenza.

Art. 3.

Valutazione dei progetti

1. I progetti di fattibilita' sono valutati, ai fini dell'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 2, dalla Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrata allo scopo da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.

2. La Commissione di cui al comma 1:

- a) esprime parere sugli schemi tipo di convenzioni stipulate tra le regioni o gli enti locali e gli enti privati che intendono realizzare i progetti;
- b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla base di una relazione trasmessa con cadenza semestrale dalle regioni o dagli enti locali di riferimento alla Commissione e avvalendosi di una scheda di monitoraggio predisposta dalla Commissione medesima.

Nota all'art. 3:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394:

«2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', e' istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunita', per la solidarieta' sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione puo' avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunita', d'intesa con gli altri Ministri interessati.».

Art. 4.

Indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilita'

1. La presentazione dei progetti di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere corredata da:

- a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:
 - 1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;
 - 2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
 - 3) i destinatari dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
 - 4) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;

b) una analisi costi-benefici relativa alla finalita' da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:

- 1) numero di persone destinatarie;
- 2) effetto moltiplicatore;
- 3) trasferibilita' dei risultati;
- 4) promozione delle buone pratiche;

c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto attuatore se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate.

2. La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di cui all'articolo 1, comma 3, valuta i progetti mediante i seguenti indicatori:

- a) esperienza e capacita' organizzativa del proponente;
- b) articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;
- c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
- d) localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione del fenomeno;
- e) carattere innovativo del progetto;
- f) ottimale rapporto costi/benefici.

3. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Art. 5.

Termini e modalita' per la presentazione dei progetti

1. I progetti di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, sono presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalita' indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime.

Art. 6.

Norma finale

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 settembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'

Pisanu, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 367

2009

MOD. 5-IL

RIEPILOGO NAZIONALE
VIGILANZA LAVORO MINORILE

anno 2008

anno 2008

REGIONE	N. AZIENDE ISPEZIONATE (*)	LAVORATORI OCCUPATI NELLE AZIENDE ISPEZIONATE						VIOLAZIONI					
		TOTALE	REGOLARI		IRREGOLARI		ETÀ MINIMA DI ASSUNZIONE	LAVORI VIETATI (**)	VISITE MEDICHE PERSONE	ORARI LAVORO RIPOSI E FERIE	ALTRE VIOLAZIONI	TOTALE	
			di cui inattivo		di cui irregolare								
			totale	di cui inattivo	totale	di cui irregolare							
VALLE D'AOSTA	14	33	14	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
PIEMONTE	105	528	76	25	95	44	11	-	35	11	38	95	
LOMBARDIA	402	4 051	241	22	204	56	13	3	111	21	200	348	
BOLZANO													
TRENTO													
VENETO	65	466	9	1	91	20	15	-	37	12	73	127	
FRULIE G.	25	211	20	-	18	1	1	-	11	-	21	33	
UGERIA	84	687	51	28	52	17	11	1	36	8	42	98	
EMILIA R.	658	2 830	737	52	78	42	9	-	68	13	18	108	
TOSCANA	202	793	142	15	123	9	6	3	82	21	61	173	
UMBRIA	3	17	3	-	2	-	1	-	2	-	3	5	
MARCHE	121	1 965	124	49	305	21	6	-	62	12	3	83	
LAZIO	70	220	2	2	-	-	8	-	19	2	30	59	
ABRUZZO	39	288	10	-	50	43	4	-	12	3	1	20	
MOLISE	56	237	50	1	13	-	2	-	10	-	1	13	
CAMPANIA	63	401	57	3	45	3	8	-	56	5	12	80	
BASILICATA	28	116	20	-	16	-	-	-	13	5	2	20	
PUGLIA	141	853	153	15	68	9	53	1	108	52	36	230	
CALABRIA	90	496	28	-	72	3	11	-	55	2	63	131	
SICILIA ORIENT.	24	78	48	5	29	4	-	-	4	-	11	19	
SICILIA OCC.	85	121	35	-	54	-	5	3	30	13	3	54	
SARDEGNA	128	762	50	-	95	-	11	7	78	32	16	142	
TOTALE	2 288	15 155	1 864	230	1 511	272	175	18	827	272	454	1 998	

(*) Inserire i dati che riguardano le aziende ispezionate che occupano almeno un lavoratore minore in qualsiasi tipo di vigilanza effettuata

(**) Art. 6 legge 97/87 così come modificato dal D.lgs. 345/99 e successive modifiche

*** dati non disponibili

20%

DG - Attività Ispettiva

RIEPILOGO NAZIONALE
VIGILANZA LAVORO MINORILE

anno 2007

anno 2007

REGIONI	N. AZIENDE ISPEZIONATE (*)	LAVORATORI OCCUPATI NELLE AZIENDE ISPEZIONATE					VIOLAZIONI					TOTALE
		TOTALE	REGOLARI		IRREGOLARI	ETÀ MINIMA DI ASSUNZIONE	LAVORI INISTITI (%)	VISITE MEDIORE PERIODICHE	GRANDI LAVORO INISTITE PERIODE	ALTRE VIOLAZIONI		
			di cui: estran.									
			totale	di cui: estran.								
			totale	di cui: estran.								
VALLE D'AOSTA	26	91	13		9			3	1	5	8	
PIEMONTE	297	699	37	7	97	6	-	85	12	17	304	
LOMBARDIA	384	3.489	178	8	192	9	3	114	40	179	345	
EMILIA-ROMAGNA	10	316	13	16		3	-	8	6	-	13	
TRENTINO-SOUTH TYROL												
VENETO	54	425	24	13	49	8	4	33	9	29	35	
FRIGILIV. C.	36	174	32	3	24	-	-	12	3	11	26	
LIGURIA	97	649	80	25	82	8	2	58	14	108	190	
EMILIA-R.	255	1.482	245	48	58	20	-	56	29	18	302	
TOSCANA	190	1.637	42	1	123	3	7	77	37	31	290	
UMBRIA	16	238	8		8	1	-	2	-	-	1	
MARCHE	182	3.078	169	39	88	2	2	84	23	21	325	
LAZIO	120	567	102	18	98	11	5	34	17	60	157	
ABRUZZO	89	618	70	2	77	1	-	51	20	19	91	
MOLISE	31	120	35	2	10	1	-	2	-	7	10	
CAMPANIA	139	1.228	162	2	81	3	3	78	10	55	145	
BASILICATA	46	411	101	-	22	2	-	18	2		22	
PUGLIA	182	1.044	149	28	107	12	1	151	46	39	249	
CALABRIA	91	545	31	-	74	2	3	54	9	22	92	
SICILIA	98	237	54	2	52	10	-	34	4	4	52	
SARDEGNA	178	840	162	-	133	3	2	92	84	61	242	
TOTALE	2.507	17.899	1.407	244	1.559	145	32	1.049	306	699	2.507	

(*) Inserire i dati che riguardano le aziende ispezionate che occupano almeno un lavoratore minore in qualsiasi tipo di vigilanza effettuata

(**) Art. 6 legge 977/67 così come modificato dal D. l. 345/99 e successive modifiche
*** dati non disponibili

DG - Attività Ispettiva

RIEPILOGO NAZIONALE
VIGILANZA LAVORO MINORILE

anno 2006

2025 2025

REGIONI	N. AZIENDE ISPEZIONATE (*)	LAVORATORI OCCUPATI NELLE AZIENDE ISPEZIONATE					VIOLAZIONI					
		TOTALE	di cui: minori				ETA' MINIMA DI ASSICURAZIONE	LAVORI VIETATI (**)	VISTE MEDICHE PERICOLOSE	ORARI LAVORO RISPONDE FERIE	ALTRE VIOLAZIONI	TOTALE
			REGOLARI		IRREGOLARI							
			totale	di cui extrac.	totale	di cui extrac.						
VALLE D'AOSTA	41	135	27	-	15	-	-	-	4	7	17	28
PIEMONTE	364	4.296	82	27	162	14	3	-	132	1	37	183
LOMBARDIA	319	2.203	185	9	143	54	11	4	101	39	181	338
BOLOGNA	18	684	6	-	23	-	2	2	13	1	-	28
TRENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	58	386	15	5	42	14	6	10	25	10	22	73
FRULLI V. G.	26	577	18	2	19	3	2	-	19	4	23	48
LIGURIA	160	737	144	21	114	23	18	1	103	15	41	178
EMILIA R.	140	1.026	95	35	81	13	5	1	69	28	21	124
TOSCANA	234	1.850	104	8	136	23	5	-	101	41	33	180
UMBRIA	15	53	13	1	5	-	-	-	5	-	1	6
MARCHE	82	619	39	6	67	39	2	0	33	6	31	72
LAZIO	97	306	37	3	-	-	6	-	72	12	12	102
ABRUZZO	105	764	138	19	57	13	4	-	40	16	26	86
MOLISE	26	158	18	-	13	-	-	-	7	-	5	12
CAMPANIA	409	398	100	-	178	13	12	-	113	3	47	175
BASILICATA	26	369	80	8	34	6	3	-	12	5	7	27
PUGLIA	259	1.359	94	-	175	29	11	-	105	48	21	245
CALABRIA	155	833	111	-	130	4	5	-	73	12	17	108
SICILIA	3.715	1.603	145	1	207	14	8	2	91	11	122	234
SARDEGNA	178	654	143	5	112	1	8	7	64	27	39	145
TOTALE	6.448	19.630	1.594	151	1.601	263	112	27	1.242	306	703	2.390

(*) Inserire dati che riguardano le aziende ispezionate che occupano un lavoratore minore in qualsiasi tipo di vigilanza effettuata

(**) Art. 6 legge 977/67 così come modificato dal D.lgs. 345/99 e successive modifiche

**RIEPILOGO NAZIONALE
VIGILANZA LAVORO MINORILE**

anno 2005

anno 2005

REGIONI	N. AZIENDE ISPEZIONATE (*)	LAVORATORI OCCUPATI NELLE AZIENDE ISPEZIONATE					VIOLAZIONI					
		TOTALE	di cui minori				ETÀ MINIMA DI ASSUNZIONE	LAVORI VIETATI (*)	VISITE MEDICHE PERIODICHE	ORARI LAVORO RIPOSIE FERIC	ALTRE VIOLAZIONI I	TOTALE
			REGOLARI		IRREGOLARI							
			totale	di cui extrac.	totale	di cui extrac.						
VALLE D'AOSTA	32	98	22		12				1	9	4	14
PIEMONTE	148	1258	98	32	62	14		0	82	27	18	141
LOMBARDIA	506	5355	471	28	352	44		5	179	37	235	461
BOLZANO**	4	11	1		10			1				4
TRENTO												
VENETO	93	520	72	11	37	8		5	31	29	23	89
FRULLI V. G.	47	312	16	8	12	4		1	7	1	4	14
LIIGURIA	216	1761	135	13	100	14		1	87	23	39	152
EMILIA R.	189	1286	357	67	89	32		5	71	40	219	336
TOSCANA	427	1982	341	43	165	34		40	135	41	53	273
UMBRIA	17	95	15	1	3	1		0	3			3
MARCHE	281	3222	260	42	119	39			96	35	17	152
LAZIO	282	1341	412	3				9	48	12	42	111
ABRUZZO	322	1035	294	23	107	13		2	60	21	29	113
MOLISE	215	853	150	9	23	1			12	1	6	19
CAMPANIA	472	1447	286	2	294	5		28	246	10	37	323
PUGLIA	505	1515	133	31	239	27		39	185	89	39	352
BASILICATA	100	750	51	16	11	3		3	12	2	2	19
CALABRIA	405	1.323	160	1	78	4		1	55	5	16	88
SICILIA	1889	4622	429	7.00	274			36	188	48	48	327
SARDEGNA	193	1134	132	1.00	82	5.00		9	66	3	7	88
TOTALE	6.349	29.921	3.835	338	1.987	248	199	34	1.575	433	838	3.079

(*) Inserire i dati che riguardano le aziende ispezionate che occupano almeno un lavoratore minore in qualsiasi tipo di vigilanza effettuata

(**) Art. 6 legge 97/1997 così come modificato dal D. l. 345/1999 e successive modifiche

*** dati non disponibili

Statistica della criminalità

Denunce, delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e persone denunciate, per tipo di delitto - Anno 2004

DELITTI	Denunce		Delitti denunciati		Persone denunciate			
	Per un solo delitto	Per più delitti	Totale	Totale	Totale		Di cui minori di 18 anni	
					MF	F	MF	F
Riduzione in schiavitù	59	54	113	118	46	208	32	4
Tratta e commercio di schiavi	12	5	17	20	12	18	2	-
Tratta e commercio di schiavi minori	-	-	-	-	-	-	-	-
per avviati alla prostituzione	2	4	6	6	2	78	25	-
Alienazione e acquisto di schiavi	6	2	8	13	5	5	-	-
Alienazione ed acquisto di schiavi minori	-	-	-	-	-	-	-	-
per prostituzione e prelievo di organi	1	1	2	2	1	1	-	-
Prostituzione minorile	69	112	180	201	51	394	54	8
Pornografia minorile	560	150	710	726	451	330	12	33
Detenzione materiale pornografica attraverso sfruttamento minorile	366	4	370	537	69	365	2	7
Turismo finalizzato allo sfruttamento e prostituzione minorile	2	1	3	3	2	1	-	-

Denunce, delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e persone denunciate, per tipo di delitto - Anno 2005

DELITTI	Denunce		Delitti denunciati		Persone denunciate			
	Per un solo delitto	Per più delitti	Totale	Totale	Totale		Di cui minori di 18 anni	
					MF	F	MF	F
Riduzione in schiavitù	61	107	168	173	39	613	139	18
Tratta e commercio di schiavi	17	1	18	44	17	6	-	-
Tratta e commercio di schiavi minori	-	-	-	-	-	-	-	-
per avviati alla prostituzione	-	3	3	3	-	29	6	-
Alienazione e acquisto di schiavi	4	2	6	21	3	5	1	1
Alienazione ed acquisto di schiavi minori	-	-	-	-	-	-	-	-
per prostituzione e prelievo di organi	-	3	3	3	-	14	-	-
Prostituzione minorile	63	111	174	208	53	340	66	4
Pornografia minorile	577	151	728	735	446	332	6	27
Detenzione materiale pornografica attraverso sfruttamento minorile	374	8	382	568	66	396	5	7
Turismo finalizzato allo sfruttamento e prostituzione minorile	-	-	-	-	-	-	-	-

Tratta di persone
Dati della Direzione Nazionale Antimafia

Artt. 600, 601, 602 c.p. Tabella riepilogativa Procedimenti iscritti
nel periodo 1/1/2004 – 31/12/2009

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ANCONA	2	2	2	1	1	4
BARI	8	6	5	9	7	18
BOLOGNA	12	26	24	16	26	10
BRESCIA	6	7	13	7	7	6
CAGLIARI	2	5	10	14	35	13
CAI TANISETTA	3	3	1	0	0	0
CAMPOBASSO	3	3	3	2	1	1
CATANIA	1	1	1	6	4	7
CATANZARO	5	1	10	5	9	3
FIRENZE	4	7	6	10	7	6
GENOVA	11	9	8	2	5	5
L'AQUILA	2	6	8	4	7	4
LECCE	5	4	2	3	7	8
MESSINA	0	0	0	1	0	0
MILANO	22	20	20	13	20	16
NAPOLI	20	17	31	32	32	27
PALERMO	1	2	0	3	3	4
PERUGIA	3	3	3	1	5	3
POTENZA	1	1	0	0	1	2
REGGIO CALABRIA	1	3	4	11	3	3
ROMA	73	73	36	45	44	43
SALERNO	4	1	0	0	3	4
TORINO	4	4	9	15	2	2
TRENTO	7	3	2	3	0	2
TRIESTE	9	4	3	5	11	11
VENEZIA	7	8	10	7	5	10
TOTALE	216	219	211	215	245	212

Tabella n. 1

Tratta di persone

Dati della Direzione Nazionale Antimafia

Periodo di riferimento: 1/1/2004 - 31/12/2009

DDA	art 600 c.p.					art 601 c.p.					art 602 c.p.				
	Nr. Proc.		Nr. Indagati		Nr. Vittime	Nr. Proc.		Nr. Indagati		Nr. Vittime	Nr. Proc.		Nr. Indagati		Nr. Vittime
	noti	ignoti	noti	ignoti		noti	ignoti	noti	ignoti		noti	ignoti	noti	ignoti	
					di età > 18 anni					di età > 18 anni					di età > 18 anni
ANCONA	10	0	76	11	0	ANCONA	6	0	78	12	0	ANCONA	2	0	16
BARI	46	2	170	66	3	BARI	26	0	107	25	0	BARI	3	0	5
BOLOGNA	79	19	187	199	12	BOLOGNA	30	11	104	109	3	BOLOGNA	0	1	0
BRESCIA	37	4	136	63	7	BRESCIA	12	2	41	13	1	BRESCIA	0	0	0
CAGLIARI	68	3	293	276	1	CAGLIARI	63	3	263	265	0	CAGLIARI	7	0	66
CALTANISSETTA	7	0	69	131	0	CALTANISSETTA	4	0	70	125	0	CALTANISSETTA	1	0	4
CAMPOBASSO	12	0	64	73	0	CAMPOBASSO	6	0	32	40	0	CAMPOBASSO	0	0	0
CATANIA	11	2	47	12	0	CATANIA	9	3	39	10	0	CATANIA	0	0	0
CATANZARO	27	2	121	22	4	CATANZARO	6	1	42	24	0	CATANZARO	1	0	26
FIRENZE	27	5	89	63	4	FIRENZE	17	0	62	23	1	FIRENZE	0	0	0
GENOVA	23	3	68	84	12	GENOVA	19	2	50	29	0	GENOVA	6	0	9
L'AQUILA	27	2	128	50	0	L'AQUILA	11	0	69	29	1	L'AQUILA	2	0	6
LECCE	18	2	45	30	1	LECCE	7	2	31	28	0	LECCE	1	0	1
MESSINA	1	0	23	3	0	MESSINA	0	0	0	0	0	MESSINA	0	0	0
MILANO	87	19	229	249	9	MILANO	17	3	49	32	2	MILANO	6	1	30
NAPOLI	124	20	331	303	29	NAPOLI	42	6	176	123	4	NAPOLI	5	2	9
PALERMO	8	0	25	14	1	PALERMO	4	2	13	10	0	PALERMO	2	0	11
PERUGIA	11	3	162	48	1	PERUGIA	7	3	43	39	1	PERUGIA	0	0	0
POTENZA	4	0	53	7	0	POTENZA	2	0	11	3	0	POTENZA	0	0	0
REGGIO CALABRIA	20	1	57	35	0	REGGIO CALABRIA	8	1	18	10	0	REGGIO CALABRIA	5	0	8
ROMA	244	43	504	331	75	ROMA	53	9	155	57	3	ROMA	28	2	82
SALERNO	10	1	100	11	1	SALERNO	2	0	8	0	0	SALERNO	2	0	59
TORINO	28	0	168	292	15	TORINO	21	0	61	89	7	TORINO	0	0	0
TRENTO	15	2	51	21	0	TRENTO	7	0	35	11	0	TRENTO	0	0	0
TRIESTE	33	1	181	94	6	TRIESTE	15	0	43	47	1	TRIESTE	14	0	46
VENEZIA	33	11	78	63	20	VENEZIA	8	2	20	10	2	VENEZIA	1	1	5
TOT	1010	145	3455	2551	201	TOT	402	50	1620	1163	26	TOT	86	7	186
	1155			2752			452			1189			93		383
															190

Tratta di persone
Dati della Direzione Nazionale Antimafia
 Periodo di riferimento: 1/1/2004 - 31/12/2009

DDA	Nr. Proc		Nr. Indagati					Nr. Vittime	
	noti	ignoti	Indagati per reato					di età > 18 anni	di età < 18 anni
			solo 600	600 e 416 bis c.p.	600 + 416 co 6 c.p.	600 + 7 d.l.152/91	tot. Ind con reati associativi		
ANCONA	10	0	64	0	12	0	12	11	0
BARI	46	2	131	0	39	0	39	66	3
BOLOGNA	79	19	180	0	7	0	7	199	12
BRESCIA	37	4	91	45	0	0	45	63	7
CAGLIARI	68	3	210	0	83	0	83	276	1
CALTANISSETTA	7	0	24	0	45	0	45	131	0
CAMPOBASSO	12	0	56	0	8	0	8	73	0
CATANIA	11	2	46	1	0	0	1	12	0
CATANZARO	27	2	65	56	0	0	56	22	4
FIRENZE	27	5	70	5	14	0	19	63	4
GENOVA	23	3	65	3	0	0	3	84	12
L'AQUILA	27	2	128	0	0	0	0	50	0
LECCE	18	2	45	0	0	0	0	30	1
MESSINA	1	0	23	0	0	0	0	3	0
MILANO	87	19	185	0	44	0	44	249	9
NAPOLI	124	20	189	90	52	52	142	303	29
PALERMO	8	0	16	0	9	0	9	14	1
PERUGIA	11	3	56	99	7	0	106	48	1
POTENZA	4	0	9	43	1	0	44	7	0
REGGIO CALABRIA	20	1	46	3	4	4	11	35	0
ROMA	244	43	450	14	40	0	54	331	75
SALERNO	10	1	100	0	0	0	0	11	1
TORINO	28	0	164	0	4	0	4	292	15
TRENTO	15	2	40	0	11	0	11	21	0
TRIESTE	33	1	181	0	0	0	0	94	6
VENEZIA	33	11	78	0	0	0	0	63	20
	1010	145	2712	359	380	56	743	2551	201
	1155							2752	

Tabella n. 3

Tratta di persone
Dati della Direzione Nazionale Antimafia
 Periodo di riferimento: 1/1/2004 - 31/12/2009

DDA	art 601 c.p.											
	Nr. Proc		Nr. Indagati						Nr. Vittime			
	noli	ignoti	Indagati per reato				tot generale Indagati con art 601+reali associativi	dl età > 18 annl	dl età < 18 anni			
			solo 601	601 e 416 bis c.p.	601 + 416 co 6 c.p.	601 + 7 d.l.152/91				tot ind con reali associativi		
ANCONA	6	0	54	5	18	6	24	78	12	0		
BARI	26	0	70	0	37	0	37	107	25	0		
BOLOGNA	30	11	104	0	0	0	0	104	109	3		
BRESCIA	12	2	41	0	0	0	0	41	13	1		
CAGLIARI	63	3	191	0	70	2	72	263	265	0		
CALTANISSETTA	4	0	7	0	63	0	63	70	125	0		
CAMPOBASSO	6	0	32	0	0	0	0	32	40	0		
CATANIA	9	3	39	0	0	0	0	39	10	0		
CATANZARO	6	1	12	29	1	0	30	42	24	0		
FIRENZE	17	0	31	18	13	0	31	62	23	1		
GENOVA	19	2	37	0	13	0	13	50	29	0		
L'AQUILA	11	0	69	0	0	0	0	69	29	1		
LECCE	7	2	30	0	1	0	1	31	28	0		
MESSINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MILANO	17	3	41	0	8	0	8	49	32	2		
NAPOLI	42	6	53	90	33	56	123	176	123	4		
PALERMO	4	2	8	0	5	0	5	13	10	0		
PERUGIA	7	3	8	0	35	0	35	43	39	1		
POTENZA	2	0	11	0	0	0	0	11	3	0		
REGGIO CALABRIA	8	1	11	3	4	0	7	18	10	0		
ROMA	53	9	100	4	51	0	55	155	57	3		
SALERNO	2	0	8	0	0	0	0	8	0	0		
TORINO	21	0	57	0	4	0	4	61	89	7		
TRENTO	7	0	25	0	10	0	10	35	11	0		
TRIESTE	15	0	43	0	0	0	0	43	47	1		
VENEZIA	8	2	20	0	0	0	0	20	10	2		
	402	50	1102	149	366	64	518	1620	1163	26		
	452									1189		

Tabella n. 4

Tratta di persone Dati della Direzione Nazionale Antimafia Periodo di riferimento: 1/1/2004 - 31/12/2009											
DDA	Nr. Proc		Nr. Indagati						Nr. Vittime		
	noti	ignoti	indagati per reato					tot generale Indagati con art 602+reali associativi	di età > 18 anni	di età < 18 anni	
			solo 602	602 e 416 bis c.p.	602 + 416 co 6 c.p.	602 + 7 d.l.152/91	tot ind con reali associativi				
ANCONA	2	0	16	0	0	0	0	16	1	0	
BARI	3	0	0	0	0	5	5	5	5	0	
BOLOGNA	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	
BRESCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAGLIARI	7	0	36	0	30	0	30	66	1	0	
CALTANISSETTA	1	0	4	0	0	0	0	4	16	0	
CAMPOBASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATANZARO	1	0	1	25	0	0	25	26	0	0	
FIRENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GENOVA	6	0	9	0	0	0	0	9	6	1	
L'AQUILA	2	0	6	0	0	0	0	6	2	0	
LECCE	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
MESSINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MILANO	6	1	23	0	7	0	7	30	4	0	
NAPOLI	5	2	9	0	0	0	0	9	6	0	
PALERMO	2	0	3	0	8	0	8	11	5	0	
PERUGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REGGIO CALABRIA	5	0	5	0	1	2	3	8	4	1	
ROMA	28	2	78	0	4	0	4	82	54	2	
SALERNO	2	0	59	0	0	0	0	59	4	0	
TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRIESTE	14	0	46	0	0	0	0	46	74	0	
VENEZIA	1	1	5	0	0	0	0	5	1	0	
	86	7	301	25	50	7	82	383	180	4	
	93								190		

Tabella n. 5

Tratta di persone

Dati della Direzione Nazionale Antimafia

Iscrizioni periodo 1/1/2004 - 31/12/2009.

AREA GEOGRAFICA DI NASCITA INDAGATI/VITTIME

EUROPA ORIENTALE E BALCANICA





Tabella n. 6


Tratta di persone
Dati della Direzione Nazionale Antimafia
 Iscrizioni periodo 1/1/2004 - 31/12/2009.
AREA GEOGRAFICA DI NASCITA INDAGATI/VITTIME
EUROPA OCCIDENTALE



I numerosi indagati italiani sono tutti di basso profilo senza collegamento diretto con le nostre mafie tradizionali.
 Le vittime italiane sono nate in Italia e quasi tutte di etnia straniera

Tabella n. 7

Tratta di persone
Dati della Direzione Nazionale Antimafia
 Iscrizioni periodo 1/1/2004 - 31/12/2009.
AREA GEOGRAFICA DI NASCITA INDAGATI/VITTIME
AFRICA



Tratta di persone
Dati della Direzione Nazionale Antimafia
 Iscrizioni periodo 1/1/2004 - 31/12/2009.
 AREA GEOGRAFICA DI NASCITA INDAGATI/VITTIME
 ASIA




Tabella n. 9

Rilevazione sul fenomeno della tratta di persone.

Dati nazionali - Anno 2008

A) Uffici requirenti

	Persone denunciate	Arresti	Richieste di rinvio a giudizio	Persone rinviata a giudizio
Introduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)	1.742	192	184	335
Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)	50	7	3	3
Sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)	564	71	70	126
Tratta di persone (art. 601 c.p. modificato dalla L. 228/03)	382	95	30	80

B) Uffici giudicanti di 1° grado

	Iscritti	Definiti	di cui definiti con:							Totale	Persone condannate	Persone assolute
			Sentenze di condanna	Sentenze di assoluzione	Sentenze promiscue	Altre Sentenze						
Introduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)	154	98	24	15	5	9	53	38	37			
Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)*		5		2			2		5			
Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)	4	5		3			3		8			
Sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)	146	106	31	11	9	3	54	93	29			
Tratta di persone (art. 601 c.p. modificato dalla L. 228/03)	15	6	2			1	3	3				

* per i procedimenti iscritti prima dell'introduzione della Legge 11 agosto 2003, n. 228

Rilevazione sul fenomeno della tratta di persone.

Dati nazionali - Anno 2008

a) Uffici giudicanti di 2° grado

Materia	Iscritti	Persone condannate in 1° grado che si sono appellate	Definiti	di cui definiti con:						
				Sentenze di condanna	Sentenze di assoluzione	Sentenze promiscue	Altre Sentenze	Totale	Persone condannate	Persone assolute
Protezione di schiavitù (art. 600 c.p.)	62	122	38	30	3	3	2	38	92	12
Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)*	8	24	4	4	-	-	-	4	5	-
Altre nazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stabilimento della prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)	96	166	51	39	6	3	3	51	82	11
Tratta di persone (art. 601 c.p. modificato dalla L. 228/03)	1	3	3	2	1	-	-	3	2	1

* per i procedimenti iscritti prima dell'introduzione della Legge 11 agosto 2003, n. 228